

Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Mestre Venezia,

12 aprile 2017

Prot. 000605/17 – Rif. cm/PZ

Spett.

Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico

Cannaregio 4314

30121 – Venezia

adbve.segreteria@legalmail.it

c.a. Dott. Ing. Francesco Baruffi

Oggetto: osservazioni e proposte in tema di derivazioni di acque sotterranee a seguito dell'incontro del 20 febbraio 2017

A seguito dell'incontro presso la sede della Autorità di Bacino del 20 febbraio 2017 tra l'Ing. Baruffi e i rappresentanti dello scrivente Ente pubblico, emanazione del Ministero della Giustizia, in data 27.02.2017 sono stati trasmessi a questo Ordine Professionale alcuni documenti contenenti le norme di attuazione (1993) ed il parere tecnico del Comitato Tecnico dell'ADB Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (del 2004).

La Commissione Idrogeologia dell'Ordine ha valutato detta documentazione condividendo senz'altro i temi a noi cari della tutela e del corretto sfruttamento e regolamentazione della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque sotterranee e le captazioni delle sorgenti sono normate a livello nazionale e regionale ed è rispetto a dette norme che va verificata la correttezza dei procedimenti tecnico-amministrativi.

In particolare per alcuni utilizzi come quello irriguo ed industriale, si segnala invece una autonoma presa di posizione preventiva da parte dell'Autorità di Bacino non coerente con le discipline vigenti che sono sovente successive ai documenti trasmessi.

E' rilevante che la direttiva 2000/60/CE che costituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sia stata recepita già nel D.Lgs. 152/06 e nel PTA Regionale. Al proposito, il Piano di Tutela delle Acque rapporta l'assentibilità delle derivazioni alla disponibilità di reti dedicate a specifici usi.

Sinteticamente:

Uso idropotabile: assentibili derivazioni autonome in caso di assenza di acquedotto civile

Uso industriale: assentibili derivazioni autonome in caso di assenza (o insufficienza relativamente alle portate richieste) di acquedotto industriale

Uso irriguo: assentibili derivazioni autonome in caso di assenza (o insufficienza) della rete consortile

Preme sottolineare che l'uso idropotabile è prioritario e che le acque distribuite dai pubblici acquedotti dovrebbero essere riservate agli usi idropotabili ed assimilati, tanto per tutela della risorsa idrica quanto per il contenimento dei costi di potabilizzazione e distribuzione, ed è pertanto sconsigliato prevedere l'utilizzo di dette acque per usi industriali ed irrigui.

Si richiamano inoltre i criteri riportati dalla DGR 225/2015 (*"Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (PCR n.107 del 5/11/2009) come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015"*) per le derivazioni da falde tutelate che richiedono di valutare:

- *Il modello geologico locale con definizione degli acquiferi presenti e della loro geometria;*
- *la permeabilità e trasmissività dell'acquifero;*
- *i livelli piezometrici e direzione di deflusso;*
- *la scelta dell'acquifero, in caso di più acquiferi, in ragione della qualità e quantità;*
- *l'effetto della derivazione di progetto sul sistema idrogeologico;*
- *gli effetti cumulativi con prelievi già esistenti;*
- *le modalità di eventuale restituzione/scarico dell'acqua emunta.*

Si tratta di un approccio scientifico, senz'altro condiviso dallo scrivente Ordine Professionale, che affronta le modalità e le conseguenze delle derivazioni di acque sotterranee; si ritiene che proprio su detto "approccio scientifico" andrebbe basato il parere dell'Autorità di Bacino per quanto di sua specifica competenza in tema di bilancio idrogeologico.

Per tutto quanto sopra appare auspicabile ed urgente una revisione delle linee guida, datate di oltre 20 anni, dell'Autorità di Bacino allineandole alle più recenti normative e disposizioni; al proposito si riportano alcune note non coerenti con l'attuale quadro normativo dei precedenti documenti dell'ADBVE.

Norme attuazione del piano, Capitolo 15, articolo 6.

"Lo sfruttamento di risorse idriche qualificate, e segnatamente quello di sorgenti e falde, è consentito per usi diversi solamente nel caso di accertata e documentata carenza di fonti alternative di approvvigionamento".

ADBVE Piano di bacino del Fiume Piave, Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, Allegato D.

"Per usi diversi da quello per il consumo umano, attingenti da risorse qualificate oppure da corpi idrici già destinati al consumo potabile dal Piano regolatore Generale degli Acquedotti, il soggetto istante dovrà documentare la disponibilità della risorsa predetta o l'acclarata carenza di fonti alternative di approvvigionamento, ai sensi del D.L. 275 del 12.07.1993".

Nota dall' ADBVE alla Regione Veneto Prot. 129/D.L. 275/2 del 20.01.2000.

Elementi conoscitivi necessari per istruire la pratica.

“Per le istanze riguardanti gli usi potabili e/o igienico-sanitari, industriali e per la costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio, la dichiarazione concernente l'effettiva impossibilità e/o indisponibilità, da parte della struttura acquedottistica territorialmente competente, di assicurare il quantitativo idrico richiesto”.

Il riferimento principale per le procedure di rilascio delle concessioni è oggi il PTA che definisce competenze e compatibilità alle autorizzazioni di derivazione acque.

“Con il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, la Regione del Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle autorità di bacino.”

“Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.”

Si riporta dall'Allegato A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015 art.40 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione:

“Dalle falde acquifere diverse da quelle protette di cui al comma 1 possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche istanze di derivazione di acque sotterranee per usi diversi. Per tutti gli usi il piano di massima di estrazione e la relazione geologica previsti dalla normativa nazionale, dovranno quantificare l'acqua richiesta in concessione e motivare le modalità di prelievo in rapporto alle condizioni geologiche e idrogeologiche locali. Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile o laddove è dimostrato che l'approvvigionamento da acquedotto non è sostenibile.”

La normativa regionale in vigore permette l'autorizzazione delle istanze di derivazione ad uso non potabile in aree non servite da acquedotti industriali. Per l'uso potabile, igienico sanitario o antincendio viene inserita la clausola che nel caso vi fosse presenza di allacciamento acquedottistico, questo sarebbe preferibile, ancorché fosse sostenibile.

Il fatto che l'Autorità di Bacino non consenta, senza ulteriore giustificato motivo, l'approvvigionamento industriale in aree prive di acquedotto industriale, condizionando la possibile autorizzazione alla fornitura di un certificato emesso dal gestore acquedottistico idropotabile di non possibile approvvigionamento da rete, contrasta con la normativa regionale e nazionale vigente.

Il legislatore proprio per tutelare la risorsa idropotabile ammette lo sfruttamento degli acquiferi in rispetto delle norme di tutela per non depauperare la risorsa idropotabile. Dal punto di vista idrogeologico, l'approvvigionamento mediante pozzi rimane non solo compatibile, ma appare essere la migliore soluzione per gli scopi non idropotabili. L'infissione poi di più pozzi (correttamente progettati e

costruiti sotto direzione lavori geologici) nel medesimo acquifero, a parità di volume derivato, migliora le capacità di ricarica dello stesso e ne aumenta il controllo. A questo proposito nelle aree di ricarica sottoposte a tutela, il PTA della Regione Veneto prevede per gli usi non potabili, il prelievo mediante pozzi nei primi 30 metri di saturo dove generalmente risiedono acque meno pregiate e più vulnerabili.

Si sottolinea poi che le acque ad uso idropotabile distribuite dalle reti acquedottistiche non sono compatibili con alcuni utilizzi industriali ed irrigui a causa della presenza del cloro ed è evidente che per detti specifici usi siano imprescindibili approvvigionamenti diretti dalla falda mediante pozzi preferenzialmente su acquiferi di minore qualità.

Ed ancora si sottolinea che l'area di rispetto dei pozzi acquedottistici rimane il fattore fondamentale a protezione della risorsa idrica, e che l'accordo Stato Regioni del 12 dicembre 2002 indica le precise modalità tecniche per la definizione delle aree di tutela (*linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, N. 152. GU n. 2 del 3-1-2003*) definite come isocrone temporali, di forma allungata, che permetterebbe uno sfruttamento a valle idrogeologico rispetto al pozzo acquedottistico tramite altro pozzo, in tutta sicurezza. Nel caso vi fosse una sovrapposizione delle portate nel medesimo pozzo acquedottistico l'area di cattura aumenterebbe aumentando il rischio di contaminazioni da punti più remoti.

Da ultimo si ritiene che la presenza di pozzi regolari nel territorio possa mettere a disposizione degli Enti di controllo una maglia di monitoraggio idro qualitativo, che tornerà certamente utile per la definizione dei livelli di qualità delle acque sotterranee (vedasi caso PFAS della Regione Veneto).

Si conclude rimarcando che il non autorizzare nuove derivazione da acque sotterranee in base a principi non logici e non supportati dalle norme vigenti, può favorire fenomeni di abusivismo con conseguenti impatti negativi non controllabili sull'ambiente.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Il Coordinatore della Commissione
Idrogeologia
Dott. Geol. Nicola De Zorzi



Il Presidente

Dott. Geol. Pietro Zangheri

